CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI - OUT - PROT. N. 0013001 DEL 23/11/2026

Il Presidente

EdN/LEG/cr

Roma, 23 novembre 2026

Spett.le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di
Pistoia

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. n. 75/2026 – Richiesta di chiarimenti in merito ai rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare

Con il Vostro quesito (prot. CNDCEC n. 9916 del 07.09.2026), si chiede se la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata con la formula "*perché il fatto non costituisce reato*", non ricompresa nell'articolo 50, comma 10, del D.Lgs. n. 139/2005, impedisca l'avvio o la prosecuzione del procedimento disciplinare nei confronti di un professionista iscritto all'Albo e se, conseguentemente, precluda l'eventuale irrogazione di una sanzione disciplinare. Si osserva al riguardo quanto segue.

L'art. 50, comma 10, del D.Lgs. del 28 giugno 2005, n. 139 prevede che "*Il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso*". La norma individua, pertanto, due sole ipotesi espressamente ostative all'esercizio dell'azione disciplinare: che "*il fatto non sussiste*" e che "*l'imputato non lo ha commesso*". Per contro, non contempla la diversa formula assolutoria "*perché il fatto non costituisce reato*".
Occorre coordinare tale disposizione con l'art. 653, comma 1, c.p.p., secondo cui: "*La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso*".
Le due disposizioni operano su piani differenti e non sono tra loro incompatibili.

L'art. 653, comma 1, c.p.p. attribuisce efficacia di giudicato alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione nel giudizio disciplinare, con riferimento all'accertamento che "il fatto non sussiste"; "il fatto non costituisce illecito penale"; "l'imputato non lo ha commesso". Tale disposizione non afferma che il procedimento disciplinare debba necessariamente cessare, ma stabilisce invece che l'organo disciplinare non possa rimettere in discussione gli accertamenti contenuti nella sentenza penale irrevocabile.
Ciò premesso, si ritiene che le due disposizioni non siano in contrasto.
L'art. 50, comma 10, dell'Ordinamento professionale stabilisce i casi nei quali il procedimento disciplinare non possa essere instaurato o proseguito.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI - OUT - PROT. N. 0013001 DEL 23/11/2026

L'art. 653, comma 1, c.p.p., invece, disciplina gli effetti riflessi del giudicato penale nel procedimento disciplinare, stabilendo quali accertamenti del giudice penale siano vincolanti per l'organo disciplinare.
Ne consegue che l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 139/2005 riguarda l'ammissibilità del procedimento disciplinare, mentre l'art. 653, comma 1, c.p.p. riguarda il valore vincolante degli accertamenti contenuti nella sentenza penale irrevocabile.
Si ricorda al riguardo che la giurisprudenza ha costantemente affermato il principio dell'autonomia tra illecito penale e illecito disciplinare.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 27130 del 14 settembre 2022, ha ribadito che l'efficacia vincolante della sentenza penale nel procedimento disciplinare deve essere valutata con riferimento agli specifici accertamenti contenuti nella decisione e che l'assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" non comporta automaticamente l'impossibilità di una diversa valutazione sotto il distinto profilo disciplinare [In tema di rapporti tra processo penale e procedimento disciplinare nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, l'accertamento contenuto nella sentenza penale passata in giudicato, seppure non preclude una nuova valutazione dei fatti in sede disciplinare, attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità, incontra il limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità - e dunque, della ricostruzione dell'episodio posto a fondamento dell'incolpazione - operato nel giudizio penale].
Il corretto coordinamento delle norme porta alla seguente conclusione: la sentenza penale irrevocabile di assoluzione con formula "*perché il fatto non costituisce reato*" non impedisce, di per sé, l'avvio o la prosecuzione del procedimento disciplinare previsto dall'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 139/2005, poiché tale formula non rientra tra le ipotesi espressamente indicate dalla norma come ostative.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 653 c.p.p., 1° comma, gli accertamenti contenuti nella sentenza penale irrevocabile vincolano l'organo disciplinare, il quale non può rimettere in discussione i fatti accertati dal giudice penale, ma può valutare autonomamente se quei medesimi fatti integrino una violazione dei doveri professionali e deontologici. Ne deriva che l'applicazione di una sanzione disciplinare resta possibile, purché fondata sulla sussistenza di un illecito disciplinare autonomo rispetto al reato escluso dal giudice penale.
In conclusione: l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato non preclude automaticamente il procedimento disciplinare, mentre preclude la possibilità per l'organo disciplinare di contraddire gli accertamenti su cui si è formato il giudicato penale. Al fine di stabilire se sia concretamente irrogabile una sanzione disciplinare, è quindi indispensabile esaminare le motivazioni della sentenza penale e la specifica contestazione disciplinare.

Con i migliori saluti.

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio